



CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO
POLESANO “A. MARIO e J. WHITE”
PRESSO CITTADELLA DELLA CULTURA DI LENDINARA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 06 luglio 2018

Esecutivo dal __23 luglio 2018_____

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.07.2019

ESECUTIVO DAL__16 agosto 2019____

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Denominazione e sede

1. L'Amministrazione Comunale di Lendinara istituisce, il Museo del Risorgimento Polesano "A. Mario e J. White", ai sensi dell'art. 7 della L.R. del Veneto del 5/09/1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale", con sede presso la Cittadella della Cultura, in via G.B. Conti n. 30.

Art. 2 Finalità

1. Il Museo del Risorgimento di Lendinara (d'ora innanzi Museo) è un'istituzione pubblica che opera nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto Comunale di Lendinara, in attuazione delle finalità indicate all'art. 3, comma 1, lett. c) dello Statuto comunale.

2. Il Museo è strumento di educazione culturale e di sviluppo sociale al servizio dei cittadini, applica alla propria azione criteri di imparzialità, nel rispetto delle varie opinioni, concorrendo, con gli altri enti pubblici territoriali, a promuovere le condizioni che rendono effettiva la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali di pertinenza comunale.

3. Il Museo ha come propria specificità:

- a) raccogliere, conservare, valorizzare promuovere le testimonianze del risorgimento italiano, in particolare il contributo dato dal lendinarese Alberto Mario e dalla moglie Jessie White;
- b) giungere, attraverso il lavoro sulla memoria, a un maggior coinvolgimento della comunità locale nei processi di elaborazione della propria storia, offrendo occasioni per una riflessione consapevole e critica sulla propria identità;
- c) svolgere una pluralità di attività educative e didattiche, visite guidate e attività di ricerca;
- d) rendere il visitatore protagonista più che di una semplice visita, di una vera e propria esperienza, coinvolgendolo da un punto di vista non solo cognitivo ma anche emozionale attraverso una situazione multimediale/interattiva;
- f) rivolgersi ad un ampio target di persone: studiosi e ricercatori, scuole e istituti di formazione, famiglie con una particolare attenzione alle giovani generazioni e alle persone diversamente abili.

Art. 3 Funzioni e Attività

1. Per realizzare le proprie finalità il Museo, congiuntamente con gli altri istituti comunali di conservazione (Biblioteca e Archivi Storici) ottempera, nei limiti delle competenze definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (approvato con D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42 e ss.mm), alle seguenti funzioni e attività:

- a) il riconoscimento, la raccolta, la documentazione, la conservazione, la valorizzazione, l'inventariazione, la catalogazione e lo studio del materiale presente;
- b) la ricerca di ulteriori testimonianze che si riferiscono ai temi della storia e degli eventi locali del Risorgimento;
- c) le iniziative dirette a migliorare le condizioni di conoscenza, esposizione, fruizione e valorizzazione della collezione, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali;

- d) la progettazione, la promozione e la diffusione di iniziative culturali e didattiche;
- e) la collaborazione con enti pubblici e realtà private operanti per il recupero e la valorizzazione delle testimonianze del Risorgimento italiano e polesano;

Titolo II

Patrimonio e sicurezza

Art. 4 Patrimonio

1. Il Comune di Lendinara mette a disposizione del Museo i locali situati al 2^o piano dell'edificio di proprietà dell'Ente Morale Istituzione Dott. Brunetto Boldrin, nel complesso individuato quale Cittadella della Cultura della Città di Lendinara.
2. Mette, inoltre, a disposizione supporti informatici, audiovisivi e multimediali.

Art. 5 Collezione

1. Il Museo è dotato di materiali documentali e cimeli legati all'epoca risorgimentale, che testimoniano, in particolare, l'impegno civile e politico di due suoi straordinari protagonisti: il lendinarese Alberto Mario e la moglie inglese Jessie White. Il materiale in esso conservato può essere di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di terzi concesso in comodato d'uso. L'allestimento museale ospita una sala dedicata alla fotografia storica, in particolare all'archivio fotografico Marchiori.
2. I beni costituenti la collezione del Museo di proprietà del Comune sono inalienabili. Faranno parte del patrimonio del Museo anche tutti i beni mobili con valore storiografico che il Comune acquisirà o riceverà in donazione o lascito e che destinerà al Museo, in quanto coerenti alle raccolte e alle finalità del Museo stesso, e suscettibili di esservi accolti, in relazione anche alle dimensioni degli spazi disponibili.
3. L'esposizione dei beni materiali dovrà seguire un criterio scientifico ritenuto adatto alla tipologia e alle dimensioni del Museo.
4. Dei beni storici materiali e immateriali di proprietà del Comune è redatto apposito inventario; nello stesso saranno registrati gli aggiornamenti che riguardano le proprietà del Comune. Di detti beni si procederà, con gradualità, alla relativa catalogazione.

Art. 6 Incremento della collezione

1. Il Museo favorisce l'incremento della collezione, che può avvenire attraverso acquisti, donazioni, lasciti e comodati d'uso.

Art. 7 Prestito

1. Il prestito di materiale per l'esposizione a mostre in sede diversa dal museo di provenienza dovrà essere autorizzato dal Dipartimento regionale competente per materia, sentita la commissione di cui all'art. 20 della citata L.R. n. 50/1984.

Art. 8 Struttura

1. Il Comune garantisce che i locali che ospitano il Museo e le strutture connesse siano adeguati alle funzioni cui sono adibiti in conformità alle proprie finalità e attività e con riferimento alle esigenze del patrimonio museale, del pubblico e del personale.
2. Assicura, inoltre, che tali locali risultino a norma sotto i seguenti profili: sicurezza statica, dotazioni minime superfici/funzioni, superamento delle barriere architettoniche.

Titolo III Ordinamento

Art. 9 Modalità di gestione

1. Il Museo rientra nell'organizzazione del Comune di Lendinara. La gestione dello stesso è garantita dal Comune con proprio personale adeguatamente formato, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità, ferma restando la possibilità di erogare i servizi, anche parzialmente a soggetti esterni, pubblici o privati, tramite apposita convenzione e/o contratto di servizio.

2. Il Museo, ai sensi della citata L.R. n. 50/1984, è dotato di un Conservatore che cura e coordina l'attività scientifica e ne è responsabile. Tale figura coincide con il Direttore Scientifico della Biblioteca Comunale "Gaetano Baccari";

3. Il Conservatore cura, coordina e controlla l'attività complessiva del Museo secondo quanto prescritto dai "Criteri tecnico-scientifici e gli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" emanati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali (Decreto del 10 maggio 2001), adottati dalla Regione Veneto (DGR del 18/09/2003, n. 2863) e recepiti dal Comune di Lendinara.

4. Il Museo è dotato altresì, anche con ricorso a forme di collaborazione esterna, di figure professionali adeguatamente specializzate nelle seguenti competenze:

- vigilanza e sorveglianza;
- accoglienza e assistenza;
- didattica e promozione.

5. Le forme di gestione delle funzioni e delle attività inerenti al Museo possono essere: dirette, in appalto, in concessione ad associazioni, cooperative, fondazioni, istituzioni pubbliche o private.

6. Gli affidamenti in concessione sono regolati da apposito disciplinare che, in ogni caso deve prevedere l'integrale osservanza del presente Regolamento.

Art. 10 Assetto finanziario

1. Il funzionamento e la gestione del Museo sono a carico del bilancio del Comune di Lendinara; la Giunta Comunale determinerà gli eventuali stanziamenti da approvare annualmente nel Bilancio di Previsione, ovvero stabilirà le forme di gestione alternative che prevedano altre modalità di finanziamento cosicché i costi del Museo non gravino, in tutto o in parte sul Bilancio Comunale.

2. Il Comune, in qualità di utilizzatore dell'immobile, assume, in ogni caso tutti gli oneri di straordinaria manutenzione, pulizia, di sicurezza e di vigilanza.

Art. 11 Sponsorizzazioni e contributi

1. Il Museo può valersi di sponsorizzazioni e/o collaborazioni esterne secondo quanto previsto dall'art. 43 della Legge n. 449/1997, dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006.

Titolo IV

Servizi al pubblico

Art. 12 Rapporti del Museo con il pubblico

1. Il Museo è tenuto, nel rispetto delle norme vigenti, ad assicurare l'esposizione permanente della propria collezione e l'accesso a tutte le categorie di utenti/visitatori.

2. Il Museo garantisce i seguenti servizi che riguardano il pubblico:

a) Servizi di accoglienza e vigilanza:

- accessibilità alla struttura e alla collezione esposta con una particolare attenzione nei confronti delle persone diversamente abili;
- apertura al pubblico;
- accoglienza e prima informazione;
- comunicazione essenziale sul Museo, sui percorsi di visita e di sicurezza e sui beni materiali e immateriali anche attraverso specifici sussidi alla visita (schede mobili, pannelli descrittivi, guide brevi e audio guide, web, ecc.);
- utilizzo di apposita segnaletica;
- attività didattiche e laboratoriali rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

b) Servizi di promozione e divulgazione:

- realizzazione di materiale comunicativo sia cartaceo sia telematico;
- organizzazione di eventi culturali;
- organizzazione di visite a tema e di attività e laboratori didattici;
- rapporti con i mezzi di comunicazione.

Art. 13 Rapporti con il territorio e partecipazione

1. Al fine di realizzare le proprie finalità, il Museo promuove i rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei materiali del Risorgimento e della storia del patriottismo locale e polesano.

2. Il Museo è, inoltre, tenuto a garantire l'interazione con il territorio circostante. In particolare è chiamato ad assicurare scambi di informazioni e attività di raccordo.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 14 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento si rimanda alle norme di legge che disciplinano la materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della deliberazione che lo approva.